

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di PESARO – URBINO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2025 – 2027

Adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 1 del 28.01.2025

Redatto dal DOTT. ANTONINI ANTONIO, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT)

PREMESSA

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche “PTPCT” o semplicemente “Piano”) è adottato in ossequio all’articolo 1, comma 5, lett. a) della Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ottemperando alle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “A.N.AC.”), ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della sopraindicata legge.

Il PTPCT è il documento programmatico che assicura e promuove un sistema di valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione al fine di definire, aggiornare e implementare le strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo. Per tale ragione, il Piano costituisce l’atto attraverso cui vengono individuate le misure concrete di carattere amministrativo e organizzativo per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità annesse alle attività istituzionalmente svolte dall’Ordine Provinciale di Pesaro – Urbino.

Le strategie individuate sono pianificate per il triennio 2025-2027 e sono state definite a seguito di una preliminare fase di analisi dei processi e delle competenze dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Pesaro-Urbino (di seguito anche Ordine), esaminando l’organizzazione, le direttive e le prassi di funzionamento, per meglio identificare le attività nell’ambito delle quali è più elevata l’esposizione al rischio di corruzione (cd. Aree di Rischio). Le strategie sono state aggiornate con lo scopo di elevare il grado di prevenzione dell’Ordine Provinciale con misure che sono individuate in base al rischio, alle aree di competenza e agli aggiornamenti normativi intercorsi.

OBIETTIVO

L’obiettivo è quello di creare una crescente consapevolezza e sensibilità del tema anticorruzione, favorendo una cultura della legalità e dell’etica pubblica a contrasto di episodi corruttivi e comportamenti illeciti. Tale obiettivo è perseguito attraverso:

- il coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti i soggetti destinatari del presente documento sulle tematiche anticorruzione, attraverso interventi formativi/informativi, al fine di attuare attivamente e costantemente le misure di prevenzione del fenomeno corruttivo definite per ciascuna area di rischio;
- il controllo sul rispetto dei principi, norme e disposizioni, anche interne, definite e garantite dal Piano;
- la tutela della correttezza nello svolgimento delle attività istituzionali e nei rapporti che l’Ordine Provinciale intrattiene con soggetti terzi, intercettando e valutando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d’interesse;
- la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013. Il sistema anticorruzione finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno è monitorato nella sua funzionalità con lo scopo di affinare, modificare e perfezionare la sua efficacia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Disposizioni normative concernenti gli obblighi di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi:

Per la stesura del Piano si è tenuto conto, fra le altre, delle norme di seguito elencate:

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con delibera dell’A.N.A.C. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riguardo all’art. 2, commi 2 e 2 bis;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall’incremento delle sanzioni per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla reintroduzione del reato di falso in bilancio
- Determinazione dell’ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante ”Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3.8.16) pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016;
- D.Lgs. del 25 maggio 2016 n. 97 – “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 - “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”;
- Determinazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 – “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
- Delibera ANAC n. 241 del 8.03.2017 - “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 su obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”;
- Determinazione ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ANAC Linee Guida recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”;
- Linee guida recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”;
- ANAC Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018 Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali;
- ANAC Delibera 30 ottobre 2018 Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033);
- ANAC Delibera n. 1102/18 - Regolamento del 7/12/18 - Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
- ANAC Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 concernente le Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”;
- DELIBERA ANAC 15 maggio 2019 Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Delibera n. 417);

- Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee guida 11 aprile 2019 "Misure straordinarie art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90";
- Circolare n. 1 del 2019 Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d.FOIA) – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro Pubblica Amministrazione.
- Linee guida n. 4 aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno 2019 n. 55 - Aggiornamento delle Linee guida, ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273 Delibera ANAC 636 del 10 luglio 2019;
- DELIBERA ANAC 5 giugno 2019 Linee guida n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".(Delibera n. 494);
- DELIBERA ANAC 26 giugno 2019 Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241, per l'applicazione dell'articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 586);
- DELIBERA ANAC 26 giugno 2019 Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». (Delibera n. 570);
- ANAC - Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 920 nell'adunanza del 16 ottobre 2019);
- Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvato con delibera n. 861 del 2.10.2019);
- DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
- ANAC - Bozza di linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche;
- ANAC - Seste linee guida sui requisiti dei commissari ed esperti nominati ai sensi dell'art. 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e sull'applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.
- D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in L.120/2020

b) Delibere da parte dell'ANAC.:

- Delibera n. 72 del 13 settembre 2013, approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione" (PNA 2013);

- Delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";
- Delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, avente per oggetto “Parere dell'Autorità sull'applicazione della Legge 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”;
- Delibera n. 12 del 28 ottobre 2015 approvazione dell’“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2015);
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2016);
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili”;
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 concernente “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” contenenti una prima serie di indicazioni, utili per valutare in concreto l'effettiva esistenza di esclusioni e limiti all'accesso”;
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
- Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 concernente “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016”;
- Delibera n. 358 del 29 marzo 2017 “Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Delibera n. 1134 del 8 Novembre 2017, recante “Linee guida attuative della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici”;
- Comunicato del 28 giugno 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”;
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, approvazione dell’“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2017);
- Delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 approvazione del “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' A.N.AC. e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990”;
- Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 contenente il “Regolamento A.N.AC. sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;

– Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 approvazione dell’“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2018);

– Delibera n. 1143 del 12 dicembre 2018 “Concernente gli obblighi di trasmissione del Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 8, L. 190/2012) e il termine per la trasmissione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 14, L. 190/2012);

– Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”.

c) Disposizioni normative afferenti agli ordini professionali:

– Regio Decreto Legge 24 gennaio 1924, n. 103 “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative”;

– Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;

– Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

– Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;

– Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

– D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;

– D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;

– Comunicato del Presidente A.N.AC. del 6 luglio 2016 recante “Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali”;

– Comunicato del Presidente A.N.AC. del 28 giugno 2017 recante “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”;

– Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”;

– Decreto Ministeriale 15 marzo 2018 sulle “Procedure per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie”;

Stante il disposto di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni" – convertito con modificazioni dalla Legge n.125 del 30 ottobre 2013 – l'Ordine Professionale non è tenuta a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito "OIV").

Le incombenze dell'OIV disposte dalla Legge 190/2012, qualora compatibili e applicabili, sono svolte direttamente dal RPCT o dal soggetto designato per competenza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante "Riordino riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", la suddetta disciplina è applicabile, in quanto compatibile, agli Ordini professionali. A tale proposito, all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, l'A.N.AC. ha definito le modalità semplificate di attuazione degli obblighi di pubblicazione in considerazione della natura, dimensione organizzativa e attività amministrative svolte dagli Ordini Professionali.

d) Disposizioni normative del codice penale riguardanti i reati di corruzione:

- Articolo 314 c.p. – Peculato;
- Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- Articolo 317 c.p. – Concussione;
- Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Articolo 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Articolo 321 c.p. - Corruzione attiva;
- Articolo 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;
- Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio;
- Articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
- Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;
- Articolo 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Articolo 648 ter 1 c.p. - Delitto di autoriciclaggio.

La nozione di corruzione a cui si fa riferimento nella redazione del presente Piano coincide nella sua definizione più ampia ovvero nella commissione dei reati propriamente detti e nei comportamenti anche privi di rilevanza

penale che, tuttavia, sono in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione nonché riconducibili al concetto di corruttela e mala gestio. Il concetto di corruzione, non previsto nelle disposizioni della Legge 190/2012, deve essere inteso "in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati"¹.

Per tale ragione, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione della fattispecie penalistica, ma altresì qualora vi fosse un malfunzionamento dell'amministrazione – a prescindere dalla rilevanza penale – a causa dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite per il perseguimento di finalità di interesse privato. La definizione di corruzione è configurata con il termine "maladministration", ricomprendendo atti e comportamenti che, anche se non riconducibili a specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

DESTINATARI

I destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nei limiti della compatibilità, sono i seguenti soggetti:

1. Personale dipendente;
2. Componenti del Consiglio Direttivo;
3. Componenti delle Commissioni;
4. Consulenti e Collaboratori;
5. Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Pesaro-Urbino provvede alla diffusione del presente Piano attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". I destinatari nello svolgimento dei propri compiti e attività di competenza, si uniformano ai principi e ai contenuti definiti nel presente documento, attuando le misure di prevenzione di seguito individuate. I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine di Pesaro-Urbino per il periodo 2025-2028 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [art. 13, lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013].

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Con delibera del 18.01.2018, Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di Pesaro-Urbino ha nominato il Dott. ANTONINI ANTONIO - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "RPCT"). Il Dott. ANTONINI ANTONIO è preposto alla redazione del presente documento nonché a vigilare sul

¹ Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013 "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

funzionamento e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione adottate. In conformità dei dettami della Legge 190/2012, il RPCT è incaricato dei seguenti compiti:

- redigere e aggiornare il Piano, proponendo all'organo di indirizzo amministrativo l'approvazione del suddetto documento, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- redigere una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere all'organo di indirizzo amministrativo, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- riferire all'organo di indirizzo amministrativo sull'attività svolta;
- monitorare i rapporti tra l'Ordine Provinciale ed i soggetti terzi con cui stipulano contratti, mediante controlli a campione di natura documentale;
- ricevere segnalazioni che evidenzino condotte illecite o configurino la possibilità di un potenziale rischio di corruzione;
- ricevere le segnalazioni in caso di conflitti di interesse rilevati tramite apposita modulistica ovvero in casi di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi. Si precisa che il PTPCT e la relazione annuale sono pubblicate nel sito istituzionale <http://www.ordineveterinaripu.it> all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, è opportuno specificare che il Consiglio Direttivo competenze dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Pesaro-Urbino con delibera n.11 dell' 8.02.2022 ha designato un 'Responsabile della protezione dei dati personali' (RPD o DPO), provvedendo a comunicare i dati di contatto del suddetto al Garante per la protezione dei dati personali. In considerazione delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione e del Garante per la protezione dei dati personali, il RPCT e il RPD svolgono i propri compiti e responsabilità in piena autonomia, essendo due figure ben distinte. Il RPD è la figura designata dal Titolare o dal Responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo, cooperando con il Garante per la protezione dei dati e costituendo punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

GESTIONE DEL RISCHIO

La gestione del rischio è un processo trasversale che prevede il coinvolgimento dei soggetti destinatari del Piano al fine di presidiare le attività dell'Ordine provinciale in ambito rischio corruttivo e ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, favorendo un miglioramento continuo dell'Ente. In tale contesto, il sistema di prevenzione della

corruzione dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Pesaro-Urbino è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

1. Analisi del contesto (interno ed esterno);
2. Mappatura dei Processi
3. Valutazione del rischio;
4. Trattamento del rischio;
5. Definizione delle misure in coerenza con il livello di rischio individuato e monitoraggio sul funzionamento del processo.

Nell'elaborazione della metodologia utilizzata per la gestione del rischio, sono stati osservati i principi fondamentali richiamati dall'A.N.AC. nei diversi P.N.A. e le normative di riferimento applicabili.

ANALISI DEL CONTESTO

A fronte della natura e delle funzioni istituzionali svolte da ciascun ordine professionale, gli Ordini Provinciali hanno precise responsabilità verso i propri Iscritti, verso la FNOVI e nei confronti della società, sancite dalle leggi e dal Codice Deontologico. L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Pesaro-Urbino opera secondo il coordinamento e l'assistenza della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Inoltre, i medici veterinari iscritti negli Albi professionali sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari.

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI VETERINARI ITALIANI

La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (di seguito anche "FNOVI") è l'Ente Nazionale che riunisce tutti gli Ordini dei Medici Veterinari delle province con sede in Roma. Visto l'art. 15 D.Lgs. C.P.S. 233/1946, il cui regolamento di esecuzione è contenuto nel D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nonché l'art. 4 della L. 3/2018, al Comitato Centrale della Federazione spettano le seguenti attribuzioni, prevalentemente a favore degli Ordini Provinciali:

- predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
- vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
- promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
- dare direttive di massima per la soluzione delle controversie;

- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi del Ordini.

Per quanto concerne l'assistenza e il coordinamento a favore degli Ordini Provinciali, FNOVI provvede principalmente alle seguenti attività:

- Agevolare gli adempimenti amministrativi a carico degli Ordini Provinciali, fornendo, laddove possibile, assistenza diretta (anche economica) ed indiretta (tramite apposite convenzioni), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto delle PEC, l'acquisto di un programma per la gestione della Fatturazione elettronica, la trasmissione delle PEC ai Ministeri richiedenti, l'assicurazione per responsabilità civile per i componenti dei Consigli Direttivi, Collegio dei Revisori dei Conti etc.;
- Promuovere l'attività formativa tramite l'organizzazione di specifici corsi di aggiornamento dedicati ai dipendenti degli Ordini Provinciali;
- Fornire pareri agli Ordini Provinciali in relazione alle richieste di chiarimento;
- Assistere gli Ordini Provinciali nella redazione di pareri e altre richieste da parte dei propri iscritti;
- Assistere gli Ordini Provinciali nelle attività disciplinari;
- Favorire, da parte dell'Ordine Provinciale, la promozione di attività intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti anche tramite il sistema di aggiornamento ECM e tramite la concessione di patrocinii. È previsto anche il Collegio dei Revisori dei Conti. L'Ente, avente natura giuridica di ente pubblico non economico e che, in quanto tale, è anche in possesso di tutti i requisiti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, tuttavia è privo di dirigente amministrativo.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, con sede attualmente in Roma, Via Castelfidardo 41, è l'ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale e con la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 e della delibera n. 4 assunta dall'Assemblea Nazionale dei Delegati in data 17 dicembre 1994. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, in attuazione del principio di cui all'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Veterinari per la quale è stato originariamente istituito.

In particolari, i compiti di previdenza sono:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia anticipata;

- pensioni di invalidità ed inabilità;
- pensione ai superstiti di reversibilità ed indirette;
- rendita pensionistica.

Le attività di assistenza sono:

- provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali, di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento di Attuazione allo Statuto;
 - prestiti agli iscritti, con garanzia ipotecaria o fideiussoria;
 - iniziative ed istituti di promozione e sostegno all'attività professionale e al reddito dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari e servizi.
- I compiti di previdenza e le attività di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi Regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione sono soggette alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nell'ambito delle specifiche discipline legislative di riferimento l'Ente può perseguire scopi di previdenza ed assistenza complementari in favore dei Veterinari e dei loro familiari.

ORDINI PROFESSIONALI

Gli Ordini Professionali e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. Tali Enti, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Anche se finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, pertanto senza oneri per la finanza pubblica, gli Ordini Professionali sono sottoposti all'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi. In ogni provincia sono costituiti gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari. L'Ordine Professionale dei Medici Veterinari, costituito da tutti i Medici Veterinari Iscritti all'Albo professionale, assume nell'ambito dell'esercizio della professione veterinaria notevole importanza ed autorità, poiché la suddetta iscrizione costituisce una autorizzazione ricognitiva da cui la legge fa derivare direttamente la legittimazione a svolgere l'attività professionale.

In particolare, l'Ordine Provinciale ha precisi compiti istituzionali ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere e assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico;
- verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curare la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

- gestire le iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dall’Albo professionale;
- assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- partecipare alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendere il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
- concorrere con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuire con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- separare, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- vigilare sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica affinché svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Inoltre, come disposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, l'Ordine Provinciale diffonde tra i propri iscritti il senso di responsabilità civile, con il fine di formare professionisti liberi e consapevoli del loro ruolo sociale, orientato ad indirizzare il professionista verso una responsabilità che tenga conto sia della scienza che della coscienza. Una esortazione a tutti i Medici Veterinari alla necessità di attenersi alla formula dell’impegno e della solidarietà, delle scelte adeguate e dell’operare nel solo interesse della salute degli animali e della persona.

Gli Ordini Provinciali sono disciplinati dal D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 – Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e le loro funzioni e attività sono regolamentate dal D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 – Approvazione del regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, in attesa della piena applicazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3” Delega al Governo in

materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.

Gli organi dell'Ordine Provinciale sono:

a) Assemblea degli Iscritti: è costituita dagli iscritti all'Albo provinciale. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva;

b) Consiglio Direttivo: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni che devono essere approvati dall'Assemblea degli Iscritti e inviati alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani. Il numero dei componenti è variabile in base al numero degli iscritti, attraverso la votazione a maggioranza relativa dei voti con scrutinio segreto e ogni Consiglio elegge un presidente, un vicepresidente un tesoriere ed un segretario.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di Pesaro-Urbino si compone di n. 7 Consiglieri con mandato di quattro anni. Sul portale istituzionale dell'Ordine Provinciale sono indicati i nominativi e i relativi Curricula vitae;

c) Collegio dei Revisori: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva e dalla normativa che ne disciplina i compiti e le attività. Sul portale istituzionale dell'Ordine sono indicati i nominativi e i relativi Curricula Vitae.

Tuttavia, l'Ordine Provinciale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti alla missione istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Direttivo che esterni al Medesimo. Attualmente l'Ordine Provinciale non ha istituito alcuna Commissione.

Sul portale istituzionale dell'Ordine Provinciale sono indicati i nominativi e i relativi Curricula Vitae.

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

AREE DI RISCHIO

Essendo l'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Pesaro-Urbino una piccola struttura, non esistono uffici personale, uffici appalti, ufficio amministrazione e contabilità, e le risorse operano in ogni settore e procedimento sotto il costante ed attento controllo del Presidente, dell'Esecutivo e del Consiglio. Non sono emerse nel corso di questi anni specifiche aree a rischio in quanto le procedure sono circolari e conosciute in tutto l'ambito istituzionale.

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	REATI POSSIBILI	SETTORE COMPETENTE	CONTROLLO
Gestione del personale	Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale	Reclutamento del personale/Conferimento incarichi di consulenza /progressioni orizzontali	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.);	Settore Personale	Organo di indirizzo politico Presidente; Consiglio; Responsabile del settore; titolari di
gestione del personale	Missione e rimborsi	Manifestazione della necessità di effettuare una missione/Verifica documentazione e liquidazione	Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.	Settore personale Settore amministrazione e contabilità	posizione organizzativa;
Affidamenti di lavori, beni e	Definizione dell'oggetto e			Settore contratti Settore	Organo di indirizzo politico

servizi	dello strumento dell'affidamento Individuazione e scelta del fornitore Verifica corretta esecuzione e pagamenti		319- quater c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).	amministrazione e contabilità	Presidente; Consiglio; Responsabile del settore; titolari di posizione organizzativa;
Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione patrocinio			Segreteria Medici; Segreteria Odontoiatri; Ufficio Protocollo	Organo di indirizzo politico Presidente; Consiglio; Responsabile del settore; titolari di posizione organizzativa e di incarichi di responsabilità.
	Iscrizione e cancellazione Albi professionali				
Formazione professionale continua	Organizzazione eventi ECM da accreditare	Vigilanza sulla corretta gestione della documentazione			
	Esame e valutazione offerte formative di enti terzi	Mancata valutazione di richieste di autorizzazione Organizzazione di eventi non coerenti con la rilevazione dei bisogni			
	Corrispondenza tra risultati delle rilevazioni dei bisogni formativi e l'offerta formativa resa disponibile				
Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi delle prestazioni professionali	Pareri endoprocedimentali; Processi di spesa	(es. parere di congruità sugli onorari professionali, parere non vincolante pubblicità informativa sanitaria, parere partecipazione iniziative informazione sanitaria, pareri per ottenere sussidi aggiuntivi/straordinari al reddito) Mandati di pagamento		Ufficio contabilità Bilancio e Provveditorato; Ufficio Enpam; Ufficio Albi	Organo di indirizzo politico Presidente; Consiglio; Responsabile del settore; titolari di posizione organizzativa;

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione. Sulla base di tale metodologia sono emerse per ciascuna area/sottoarea le valutazioni riportate nella tabella

sottostanti. Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'Ente per ridurre la probabilità del rischio. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. L'impatto si misura in termini di impatto economico, impatto organizzativo, impatto reputazionale. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

L'Ordine, avuto riguardo ai macro processi sopra descritti ha condotto un'analisi relativa a sottoprocessi ed attività e, per ciascuna di essi ha individuato il rischio manifestabile. L'analisi, svolta sulla base della normativa di riferimento, delle prassi e dell'attività in concreto svolta. Tra i punti di forza che sono stati evidenziati dall'analisi:

Punti di forza_autoregolamentazione delle proprie attività istituzionali; disponibilità finanziarie indipendenti da trasferimenti statali, disponibilità finanziarie coerenti con la pianificazione economica preventiva in base al rapporto quote/spese di gestione

Punti di debolezza_sottoposizione a normative di difficile applicabilità agli Ordini sia perché onerose dal punto di vista economico sia perché sproporzionate rispetto all'organizzazione interna; ridotto dimensionamento dell'ente e convergenza nella stessa persona di più attività

Nella valutazione dei rischi di corruzione si è tenuto conto della dimensione strutturale dell'Ordine di Pesaro-Urbino, assai modesta e per capacità decisionali non soggetta a fenomeni discrezionali, essendo ogni procedimento interno svolto sotto il controllo diretto del presidente o degli altri organi collegiali interni, senza possibilità alcuna di alterazione del percorso logico/giuridico voluto e necessario per il raggiungimento delle finalità perseguite. Tutti i processi operativi interni si svolgono in ossequio a quanto previsto nel regolamento interno specificatamente sotto il punto della gestione finanziaria, patrimoniale, contabile ed esecuzione di opere, forniture e servizi. Sotto il punto di vista dell'impatto per l'Ordine si è invece considerato l'aspetto economico, quello della reputazione e quello organizzativo. Il valore di rischio deriva dalla moltiplicazione tra i fattori della probabilità e dell'impatto di accadimento. L'Ordine utilizza una metodologia tarata su proprie specifiche e tiene conto, preliminarmente, del principio di proporzionalità, di sostenibilità e di prevalenza della sostanza sulla forma. Per giungere a stimare il livello del rischio sono stati considerati i seguenti indicatori:

- Livello di interesse esterno;
- Grado di discrezionalità del decisore;
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato sia con riguardo al processo esaminato sia con riguardo ai decisori;
- Opacità nel processo decisionale, per mancanza di strumenti di trasparenza o di regolamentazione; •Esistenza e grado di attuazione delle misure di prevenzione.

Misurazione – valore della probabilità

In presenza di 4 indicatori il valore si considera basso;

In presenza fino a 3 indicatori il valore si considera medio;

In presenza di 2 oppure meno indicatori il valore della probabilità si considera alto. Il valore della probabilità, desunto dalla valutazione degli indicatori sarà pertanto:

Nessuna probabilità		0
Improbabile		1

Probabilità bassa	Accadimento raro	2
Probabilità media	Accadimento probabile, che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo	3
Probabilità alta	Accadimento molto probabile, frequente, che si ripete ad intervalli brevi	4
Probabilità molto alta		5

Indicatori dell'impatto e valore dell'impatto

L'impatto è l'effetto che la manifestazione del rischio causa. L'impatto afferente ad un Ordine è prevalentemente di natura reputazionale, ma gli effetti economici ed organizzativi hanno una loro specifica considerazione negli indicatori.

Indicatori

- Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti
- Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega solo i ruoli apicali
- Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili/penali/amministrativi/davanti ad autorità a carico dei Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio
- Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari (civili/amministrativi/davanti ad autorità) a carico dei dipendenti dell'Ordine; fattispecie considerabili sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio
- Esistenza di pubblicazioni circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine
- Esistenza di procedimento disciplinare a carico dei Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione e a partire dall'insediamento
- Esistenza di condanne a carico dell'Ordine con risarcimento di natura economica
- Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni
- Il processo non è mappato

Misurazione – valore dell'impatto

in presenza di 3 circostanze e oltre, l'impatto si considera alto

in presenza di 2 circostanze l'impatto è medio in presenza di 1 circostanza l'impatto è basso Il valore dell'impatto desunto dalla valutazione degli indicatori sarà pertanto:

Nessun impatto		0
Impatto marginale		1
Impatto basso	Quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono trascurabili	2
Impatto medio	Quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono minori e misurabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)	3
Impatto alto	Quando gli effetti reputazionali, organizzativi ed economici sono seri e si deve procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)	4
Impatto molto alto		5

Relativamente al significato del giudizio di rischio, vengono considerati gli effetti economici, reputazionali od organizzativi e la necessità di trattarli o mitigarli. Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto)

Rischio basso	La probabilità di accadimento è rara e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili o marginali. Non è richiesto nessun tipo di trattamento immediato	Intervallo da 1 a 5
Rischio medio	L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno	Intervallo da 6 a 15
Rischio alto	La probabilità di accadimento è alta o ricorrente. L'impatto genera effetti seri il cui trattamento deve essere contestuale. L'impatto reputazionale è prevalente sull'impatto organizzativo ed economico. Il trattamento deve essere immediato e definito nel termine di 6 mesi dall'individuazione	Intervallo da 16 a 25

Partendo dai risultati della valutazione, mediante la ponderazione si stabiliscono azioni da intraprendere e la “gerarchia” nel trattamento dei rischi individuati. Relativamente alle azioni da intraprendere:

Nel caso di rischio basso	L'Ordine decide di non adottare alcuna azione in quanto -considerato il concetto di rischio residuo- risulta che le misure di prevenzione già esistenti siano funzionanti e sufficienti
Nel caso di rischio medio	L'Ordine decide di operare una revisione delle misure già in essere per verificare la possibilità di irrobustirle entro il termine di 1 anno dall'adozione del presente programma
Nel caso di rischio alto	L'Ordine predisporrà misure di prevenzione nel termine di 6 mesi dall'adozione del presente programma

Considerato quanto sopra, l'allegato “Misure di prevenzione” riporterà per ciascun rischio individuato la programmazione delle misure di prevenzione indicando responsabile, termine di attuazione e termine di verifica. La ponderazione sarà immediatamente visibile mediante la colorazione e il termine di attuazione della misura sarà coerente con il livello di rischio assegnato.

FASI DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO

L'Ordine non ha processi che prevedono la partecipazione dei privati alla fase di programmazione.

Tuttavia, si ritiene opportuno attuare alcune delle misure suggerite nel PNA in parte già attuate come:

- Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate;
- Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei;
- Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (questa attività viene effettuata al momento della redazione del bilancio di previsione);
- Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara);

ULTERIORI PROCESSI A RISCHIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREE DI RISCHIO	PROCESSO INTERESSATO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO
Ufficio Amministrazione e contabilità	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento	2	2	4 BASSO
Tutti gli uffici interessati	Pareri endoprocedimentali (es. parere di congruità sugli onorari professionali, parere non vincolante pubblicità informativa sanitaria, parere partecipazione iniziative informazione sanitaria, pareri per ottenere sussidi aggiuntivi/straordinari al reddito)	Rilascio pareri ad altri uffici in particolare durante le fasi di un procedimento amm.vo	Violazione normativa di settore (in particolare per favorire destinatario procedimento)	2	2	4 BASSO

MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto per neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente. Il trattamento del rischio si completa con il monitoraggio che è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio. Le misure adottate dall'Ente sono:

- Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
- Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile Prevenzione
- Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e inseriti nel Programma Triennale
- Rispetto della normativa in merito all'attribuzione di incarichi ex art.7 D.Lgs.n.165/2001
- Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato
- Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.163/06 e sm
- Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale

SEZIONE II

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

INTRODUZIONE

Con la sezione sulla Trasparenza l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2025-2027, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività dell'Ordine, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti agli Ordini attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali dell'Ordine e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dall'Ordine con i contributi degli iscritti. La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web dell'Ordine di una apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

L'attività di pubblicazione dei dati sulla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ordine per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati.

FUNZIONI ATTRIBUITE ALL' ORDINE

Al Consiglio direttivo dell'Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- Compilare e tenere gli Albi Professionali degli iscritti;
- Vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti
- Dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio e la soluzione dei problemi sanitari provinciali e locali;
- Esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine rispettivamente da parte delle Commissioni di Disciplina Medica ed Odontoiatrica;
- Procurare la conciliazione nelle controversie per le quali il medico abbia prestato la sua opera professionale, in relazione alle spese ed agli onorari.

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE:	GIOVANNA FARINA
VICE PRESIDENTE:	NICOLO' NUNZIATINI
SEGRETARIO:	ILARIA PASCUCCI
TESORIERE:	ANTONIO ANTONINI

CONSIGLIERI:	DANIELE DI TOTA MARCO MANFRONI STEFANIA LIANI
--------------	---

I membri del Consiglio Direttivo svolgono le attività previste dalla normativa di riferimento riunendosi di norma 1 volta per mese. In considerazione della normativa istitutiva e regolante la professione, il processo decisionale è interamente in capo al Consiglio direttivo che opera sempre collegialmente decidendo secondo il criterio della maggioranza e previa verifica di conflitto di interessi in capo ai componenti.

Il Presidente dell'Ordine è il legale rappresentante dell'Ente e in caso di necessità e urgenza può assumere decisioni con determine presidenziali d'urgenza ex art. 43 D.P.R 221/50, che dovranno essere successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione utile. Il Segretario dell'Ordine è il responsabile del buon andamento degli uffici e ne segue la regolare attività; cura i rapporti con le dipendenti, e, con cadenza semestrale, ne valuta la performance in relazione agli obiettivi previsti di anno in anno al fine dell'erogazione di premi incentivanti e progressioni di carriera. Il Presidente e il Tesoriere sono abilitati a firmare digitalmente l'invio degli OIL alla Agenzia delle entrate per la gestione economico-patrimoniale dei pagamenti e degli incassi dell'Ente. Al Consiglio dell'Ordine si affianca il Collegio dei Revisori dei Conti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

REVISORI EFFETTIVI:	PAMELA CAMPOMORI ALESSANDRO FALCONI
REVISORE SUPPLENTE:	TANIA POSSANZINI

MONITORAGGIO COMPLESSIVO SULLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

La gestione del rischio è organizzata in maniera da consentire un costante flusso di informazioni. Il processo può essere suddiviso in tre fasi distinte, ma necessariamente correlate fra loro ed è connesso indissolubilmente alle misure individuate nell'ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- La prima fase è correlata al monitoraggio di un determinato processo;
- La seconda fase è correlata alla funzione di vigilanza risultante dall'attività di auditing interno, con il quale si “fotografa” una determinata situazione nel momento in cui viene svolta la rilevazione;
- La terza fase, come la seconda, è finalizzata alla vigilanza ed è costituita dal controllo sull'adempimento

delle misure in modo che, in caso di criticità l'RPCT possa correggere eventuali prassi non idonee o ripensare le logiche poste alla base di una determinata misura.

L'audit è un momento conoscitivo fondamentale per l'Ordine in un'ottica di crescita continua della qualità dei processi.

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione predisposte dall'Ente ed eventualmente apportare tempestivamente le necessarie modifiche ed ecco che occorre incentivare questi momenti di confronto sia strutturati che non.

Il monitoraggio complessivo riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio per individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Il monitoraggio complessivo annuale è coordinato dal RPCT ed è realizzato con il contributo degli organismi deputati ad altre attività di controllo (Collegio dei revisori, Consiglio direttivo).

La relazione annuale del RPCT costituisce un importante strumento da utilizzare per il monitoraggio complessivo e quale supporto per la redazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del triennio successivo.

Quanto al monitoraggio, questo si estende sia all'attuazione delle misure di prevenzione che all'efficacia e include:

- Controlli svolti dal RPCT rispetto alle misure di prevenzione programmate.
- Controlli del RPCT finalizzati alla predisposizione della Relazione annuale del RPCT.
- Controlli finalizzati a verificare l'attuazione delle misure programmate.

Relativamente alla Relazione annuale, si segnala che, una volta finalizzata, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente. Si segnala che la Relazione annuale è atto proprio del RPCT in cui, tra le altre cose, offre indicazioni e spunti all'organo di indirizzo, indicando se il sistema generale di gestione del rischio appare idoneo, non idoneo o migliorabile. Il riesame coinvolge il Consiglio e il RPCT e viene sottoposto per conoscenza al Collegio dei Revisori. Con particolare riferimento alla gestione economica dell'ente, si segnala il controllo contabile ad opera del Collegio dei Revisori e l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo da parte dell'Assemblea.

GLI ESITI DEL MONITORAGGIO PER L'ANNO 2024 SONO STATI I SEGUENTI

Si sta procedendo ad aggiornare e rendere più fruibile il sito istituzionale dell'Ente, anche con lo sviluppo di un'apposita sezione per la procedura di segnalazione di illeciti whistleblowing e contestualmente a definire misure utili a rendere più fruibile la Sezione Amministrazione trasparente che è oggetto di periodico controllo da parte del RPCT.

Relativamente alle modalità di controllo osservate dal RPCT per tale controllo, gli indicatori utilizzabili in relazione alla qualità delle informazioni sono:

- il contenuto (ovvero la presenza di tutte le informazioni necessarie);
- la tempestività (ovvero la produzione/pubblicazione delle informazioni nei tempi previsti);
- l'accuratezza (ovvero l'esattezza dell'informazione);
- l'accessibilità (ovvero la possibilità per gli interessati di ottenere facilmente le informazioni nel formato previsto dalla norma).

AREA DI RSCHIO	PROCESSO	RESPONABILE DI PROCESSO	RESPONSABILE ESECUTIVO	DESCRIZIONE E RIFERIMENTO DELLA NORMATIVA
Iscrizioni/cancellazioni	Tenuta dell'Albo	Consiglio Direttivo	Segreteria	DLCPS 233/46 DPR 221/50 L. 409/85 L. 3/2018
Aggiornamento professionale	Accreditamento ECM – attribuzione crediti formativi	Consiglio direttivo	Segreteria	DLGS 502/92 Atti Comm. Naz ECM
Autorizzazione/concessione	Adozione pareri di congruità	Commissione Medica Commissione Odontoiatri	Commissione Medica Commissione Odontoiatri	DLCPS 233/46 L. 3/2018

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

Il procedimento di elaborazione del Piano è stato imperniato su un obiettivo da realizzare nel triennio 2025 – 2027, ovvero migliorare l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ordine. Nel processo di aggiornamento del presente Piano si è tenuto conto delle risultanze dell'attività condotta nel corso dei precedenti anni di attuazione dello stesso e del fatto che nel corso degli ultimi anni non sono stati riscontrati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative. In particolare, si evidenzia che:

- al RPCT non sono pervenute segnalazioni di possibili fenomeni corruttivi;
- nel corso dei monitoraggi effettuati non sono state rilevate irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo;
- non sono state irrogate sanzioni e non sono state rilevate irregolarità da parte degli organi esterni deputati al controllo contabile.

Pertanto si procede al presente aggiornamento apportando modifiche non sostanziali unicamente in relazione ai nuovi riferimenti normativi e alla nuova dotazione organica personale dipendente dell'Ente e confermando tutto il precedente restante contenuto.

OBBIETTIVI

Per quanto concerne i sistemi di audit interno si valuta di:

- Individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari.
- Completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ordine, nella redazione del Piano, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPCT sono stati coinvolti: l'esecutivo ed il consiglio direttivo.

Le variazioni e gli aggiornamenti del PTPCT sono sottoposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione.

L'aggiornamento del PTPCT avviene annualmente entro il 31 gennaio ai sensi dell'art.1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della Trasparenza è una figura inserita all'interno della Pubblica Amministrazione dall'articolo 43 del D.Lgs. 33/13 che prevede che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma le funzioni di responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Nell'Ordine le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono state assegnate al Consigliere – DOTT. ANTONIO ANTONINI che con Delibera del 18/01/2018 è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

I compiti del Responsabile della Trasparenza sono:

- promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Piano triennale della Trasparenza;

- curare il coinvolgimento delle unità organizzative dell'Ente;
- sovrintendere e controllare l'attuazione del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione;
- ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini.

Il Responsabile della Trasparenza si avvale, in particolare, del contributo di tutti i settori e del supporto delle elevate professionalità.

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma, 1).

La normativa richiamata evidenzia l'attribuzione al responsabile per la trasparenza di un'attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e di un'attività di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento. Per quanto concerne l'OIV, sul piano della normativa statale, lo stesso è previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, che lo istituisce in sostituzione del Servizio di controllo interno e ne disciplina le attività, attribuendogli, tra le altre competenze, per quanto qui di interesse, quella di monitorare il funzionamento complessivo della trasparenza [(comma 4, lett. b)] e quelle di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza [(comma 4, lett. g)]. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art. 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.Lgs. 150/09. Le normative richiamate conducono alle considerazioni che seguono. Per espressa previsione della legge delega n. 190/2012 (art. 1, comma 36), nonché dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, le disposizioni di cui al medesimo decreto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti del Piano ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Piano.

Una volta l'anno, previa valutazione di opportunità del consiglio direttivo dell'Ordine e su impulso del Responsabile della trasparenza, può essere organizzata la giornata della trasparenza ed in tale occasione il Responsabile della trasparenza potrà esporre sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento dando, successivamente, spazio alle domande e agli interventi dei soggetti interessati, anche esterni, all'Ordine. Al termine della giornata, i partecipanti all'incontro rispondono ai quesiti contenuti nel questionario di customer satisfaction. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al Responsabile della trasparenza dell'Ordine, secondo il modulo di richiesta accesso civico riportato di seguito e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario dell'Ordine titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il modulo dell'istanza è riportato di seguito e pubblicato nella sezione trasparenza.

Le richieste di accesso civico e di, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, possono essere inviate all'indirizzo ordinevet.pu@pec.fnovi.it

SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua il monitoraggio interno del Piano, verificandone l'efficace attuazione e proponendone l'aggiornamento quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti del contesto interno ed esterno dell'Ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è coadiuvato da una struttura di supporto tecnico e da auditor interni.

La periodicità del monitoraggio è duplice:

- per gli obblighi di prevenzione e contrasto della corruzione, il monitoraggio è annuale;
- per gli obblighi di trasparenza, il monitoraggio è costante ed è effettuato dal RPCT.

Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti all'attenzione del Consiglio direttivo all'atto della presentazione della proposta di aggiornamento annuale del PTPCT e all'interno della relazione annuale del RPCT.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riscontri:

fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994);

fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve dar tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.